

SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE GIANNINI (febbraio 1989) *

* presentato il 14 febbraio 1989 al Consiglio nazionale.

art. 1

I beni culturali e ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione di appartenenza, sono patrimonio culturale della Nazione.

La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'art. 9 della Costituzione, assicura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante.

art. 2

Sono beni culturali e ambientali le cose che singolarmente o in aggregazione rappresentano manifestazioni significative della civiltà umana o dell'ambiente storico e naturale.

art. 3

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal successivo art. 4 in ordine alla funzione conoscitiva, alla tutela, e valorizzazione dei beni culturali, anche allo scopo di consentirne la fruizione nelle forme strettamente compatibili con la loro salvaguardia, spettano allo Stato, alle Regioni ed altri enti pubblici, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e da questa legge.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta i provvedimenti anche di natura ordinatoria, necessari nei singoli casi ai fini di cui al precedente primo comma, nei confronti di ogni soggetto che abbia l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione od il godimento di beni culturali e ambientali.

art. 4

1. Per lo svolgimento della funzione di acquisizione e diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e ambientali, provvedono lo Stato e le Regioni, anche in collaborazione, avvalendosi - se del caso - di convenzioni con enti o privati.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito della generale attribuzione di indirizzo e coordinamento di cui al successivo art. 11, definisce criteri, obiettivi e modalità dello svolgimento della funzione conoscitiva da parte delle Regioni e degli altri soggetti che ad essa possono concorrere, anche al fine di uniformare le metodologie cognitive ed operative.

art. 5

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni sono titolari del potere di proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale e ambientale.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene da effettuarsi a cura del titolare del potere di proposta, produce effetti eguali alla dichiarazione della natura di bene culturale e ambientale fino al giorno di emanazione del relativo provvedimento.

Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono all'istruttoria, d'intesa con i competenti organi delle Regioni.

I decreti delegati disciplinano in particolare l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione. Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto ad accedere al bene culturale o ambientale e di documentarne lo stato. Il provvedimento di dichiarazione della natura di bene culturale o ambientale deve essere adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

art. 6

Può essere sottoposta alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, la produzione di arte contemporanea che risalga ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi come particolarmente significative.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio della produzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Le norme di cui ai precedenti commi possono applicarsi, in quanto compatibili ad altre categorie di beni culturali.

art. 7

La dichiarazione di bene culturale o ambientale assoggetta il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle Amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene dichiarato culturale o ambientale, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'Amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento sia necessario per la conservazione, la tutela, il recupero o la migliore fruizione del bene stesso nel rispetto della sua identità e funzione.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali o ambientali hanno l'obbligo:

- a) di non alterare lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino l'identità, la conservazione e il pubblico godimento;
- b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni possibile causa di degrado;
- c) di non collocare senza autorizzazione, e comunque di rimuovere immediatamente, su richiesta delle Soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere;
- d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia;
- e) di non rimuoverli, senza preventiva autorizzazione dal luogo di destinazione;
- f) di consentire, secondo le modalità previste dalla legge, la pubblica fruizione.

art. 8

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali e ambientali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti corredati di tutta la documentazione necessaria devono, devono essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, a norma dei decreti delegati di cui all'art. 17.

art. 9

I beni culturali o ambientali dichiarati, mobili e immobili, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando l'espropriazione stessa risponda ad un interesse di recupero, conservazione e incremento del patrimonio culturale nazionale nonché alla necessità di assicurarne la fruizione pubblica.

art. 10

Anche su segnalazione delle Soprintendenze, di enti locali, di associazioni culturali, le Regioni dichiarano d'interesse culturale zone del territorio. Le zone d'interesse culturale possono riguardare singoli edifici o complessi di edifici; centri storici o parti di essi; centri edificati o loro parti, e zone rurali, aventi definibili caratteristiche culturali.

Le Regioni curano affinché le zone d'interesse culturale siano individuate e delimitate negli strumenti urbanistici che i poteri locali vanno ad adottare, e siano, negli strumenti medesimi, disciplinate da disposizioni idonee. Le Regioni possono d'autorità inserirle negli strumenti urbanistici, contenute già nello strumento urbanistico in formazione.

Quando il potere locale sia privo di strumento urbanistico o non lo adotti, le Regioni possono esse stesse individuare e dichiarare le zone d'interesse culturale, con provvedimento che notificano al potere locale.

Quando la Regione resti inerte, il Ministro per i beni culturali e ambientali la diffida a provvedere, e se anche dopo la diffida la Regione seguita a rimanere inerte provvede esso alla dichiarazione di zona d'interesse culturale, e può nominare un commissario per l'esecuzione.

La dichiarazione di zona d'interesse culturale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione o atto equiparato, ed inserito in un registro tenuto dal ministero per i beni culturali e ambientali.

I proprietari e detentori di beni compresi in zone dichiarate d'interesse culturale non possono modificare l'aspetto esterno e la struttura dei beni stessi, e devono comunicare al Comune e al Ministero ogni trasferimento di proprietà e ogni costituzione di diritti reali sui beni medesimi. Il Comune autorizza interventi di manutenzione, di restauro, e può, con atto motivato, autorizzare modificazioni di struttura e di conformazione, previo assenso della Soprintendenza competente.

art. 11

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, valorizzazione, recupero e fruizione pubblica dei beni culturali e ambientali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali o ambientali.

art. 12

Qualora l'amministrazione statale non intenda esercitare il diritto di prelazione contemplato dall'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dell'art. 40 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma del presente articolo, dalla Regione competente per territorio.

In materia di patrimonio librario spetta in prima istanza alle Regioni esercitare il diritto di prelazione. Qualora esse non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il termine previsto dall'art. 32 primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni culturali e ambientali di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

La comunicazione di cui agli artt. citati nel primo comma va fatta oltre che allo Stato, anche alla Regione competente per territorio.

art. 13

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi, di privati e di enti pubblici possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, per gli enti non aventi scopo di lucro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altre regolamentazioni, coloro che intendono accedere ad un bene di proprietà di privati o enti pubblici, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

art. 14

Le Regioni in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, provvedono, anche mediante accordi e convenzioni, alla istituzione di centri di catalogazione e di restauro dei beni culturali e ambientali ai fini della tutela, del recupero, della promozione e delle attività di valorizzazione e fruizione.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti o organi centrali competenti.

I decreti delegati stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

art. 15

Nel rispetto degli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale, lo Stato e le Regioni concorrono secondo le proprie competenze al funzionamento e allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico.

art. 16

Le Regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli istituti ed organi centrali dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni, limitatamente ai contenuti tecnici e alle metodologie didattiche.

Gli Istituti e gli organi centrali sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle Regioni nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

art. 17

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere in testi unici le norme che disciplinano il regime dei beni culturali e ambientali delle diverse categorie attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) Dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie di beni culturali e ambientali e definire, per le singole categorie, discipline speciali organiche e coordinate eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze ed aggiornandole con i progressi scientifici e con le nuove esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione.
- 2) Coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendono necessarie.
- 3) Rendere applicabile la normativa di tutela alle registrazioni su dischi, pellicole, nastri e a qualsiasi altro supporto anche non tradizionale.
- 4) Semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti.
- 5) Prevedere forme di pubblicità degli atti tra cui, in particolare, l'istituzione presso il Ministero per i

beni culturali e ambientali di registri per l'annotazione anche dei provvedimenti di cui alle norme della presente legge.

6) Prevedere adeguate forme di controllo per le attività commerciali concernenti i beni culturali e le opere di autori viventi.

7) Predisporre uno specifico regime sanzionatorio per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei registri previsti dalla normativa vigente e da quella di cui alla presente legge.

8) Coordinare in un regime unitario le sanzioni penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale, estendendole alle nuove categorie di beni culturali e ambientali previste dalla presente legge.

9) Riordinare il sistema sanzionatorio amministrativo prevedendo:

a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di tutela, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, anche su proposta della Regione, di ordinare la confisca, in favore dello Stato, delle Regioni o dei Comuni.

b) La sanzione pecuniaria del 5 per cento del valore commerciale del bene, per le violazioni delle disposizioni dei decreti delegati emanati ai sensi del presente articolo, relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, e per ogni altra volta violazione delle norme di tutela quando le violazioni medesime non rivestono il carattere di gravità e reiterazione di cui alla lettera precedente.

c) La nomina di un commissario per la esecuzione di atti specifici in caso di accertato inadempimento da parte di enti pubblici o di soggetti privati dei provvedimenti previsti dalla legislazione di tutela dei beni culturali e ambientali.

10) Le modalità del coordinamento tra le iniziative delle Amministrazioni dello Stato e delle quelle Regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di interesse culturale e ambientale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sui testi dei decreti delegati, acquisisce il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e delle Regioni e successivamente delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Dei pareri di cui sopra si prescinde qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Gli schemi di decreti delegati sono approvati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica.